


1763

	CITTÀ DI CANICATTÌ (Provincia di Agrigento) Direzione IV - Servizi alla Città	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		DIREZIONE N. <u>270</u> DEL <u>24/05/2013</u>	SEGRETERIA N. <u>892</u> DEL <u>24 MAG. 2013</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:	Contratto n. 7636 di Rep. Del 19/06/2008 - Concessione in gestione della Piscina Comunale - Applicazione delle sanzioni per inadempimenti contrattuali alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E - Caltanissetta - Risoluzione del contratto - C.I.G. 0132935501.
-----------------	---


IL DIRIGENTE

Vista la proposta di pari oggetto formulata dal Responsabile del Procedimento, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute:

DETERMINA

- 1. Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 30/04/1991 e s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2. Applicare** alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E - Caltanissetta, quale concessionaria della gestione della piscina comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli - Contratto Rep. n. 7636 del 19/06/2008, per ogni inadempienza, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 29 del suddetto contratto, ritenute congrue secondo l'entità del danno:
 - 2.1. penale di €. 500,00 per la violazione dell'art. 11, per non aver effettuato la volturazione/intestazione del contratto di fornitura idrica e per il mancato pagamento delle somme dovute per consumi di acqua alla Girgenti Acque.
 - 2.2. penale complessiva di €. 33.000,00 (derivante dall'applicazione della penale di €. 500,00 giornaliera a decorrere dal 05/03/2013 e fino al 24/05/2013, data del presente provvedimento, per un totale di 66 giorni feriali) per violazione dell'art. 40, in combinato disposto con l'art. 29: per aver effettuato la chiusura della piscina per complessivi sessantatre giorni non previsti dall'art. 40, e per l'inosservanza della preventiva ed anticipata comunicazione a questo Ente della chiusura della piscina e dell'obbligo di renderla pubblica all'utenza e per averla effettuata quindi senza averla concordata e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente;
 - 2.3. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 7, per l'inosservanza dell'obbligo di tenere aperto e funzionante l'impianto;
 - 2.4. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 35: per l'inosservanza del divieto di sospensione o abbandono della gestione per alcuna causa e senza il preventivo consenso di questo Ente e conseguentemente per aver arrecato grave disservizio per l'utenza e grave nocumento agli interessi pubblici connessi al servizio pubblico affidato a Codesta Società in concessione;
 - 2.5. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 38 lettere a), c), d), e) per la non ottemperanza delle norme previste dal contratto, per la chiusura improvvisa dell'impianto senza alcun giustificato motivo, per le diverse inadempienze gestionali che conseguono alla chiusura dell'impianto (obblighi di cui all'art. 32: custodia della struttura degli impianti, attrezzature e materiali in essa esistenti e conduzione e manutenzione degli impianti per evitare che subiscano danni), per il mancato pagamento di tutte le forniture poste a carico del Concessionario in relazione a quanto previsto dall'art. 11;
 - 2.6. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 20: per aver posto in essere il reiterato e arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;
 - 2.7. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 13: per l'inosservanza dell'obbligo dell'invio dei risultati delle analisi per il controllo della conformità dell'acqua entro dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento;
 - 2.8. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 14: per l'inosservanza dell'obbligo di produrre regolarmente la certificazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti

 1

2.9. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 36 relativo all'obbligo di presentazione della relazione semestrale sulle attività svolte e quelle da intraprendere;

2.10. penale di €. 750,000 per la mancata produzione entro il termine assegnato di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del contratto, della seguente documentazione,:

- Elenco del personale che con il quale è stato gestito il servizio con la specificazione delle relative qualifiche e mansioni e della relativa retribuzione, nonché le relative copia dei contratti di lavoro;
- Copia dei pagamenti delle retribuzioni effettuate a favore dei dipendenti negli anni 2011 e 2012 e nel primo trimestre 2013 regolarmente quietanzate a norma di legge;
- Documentazione dimostrativa di aver ottemperato a norma di legge al rinnovo di tutte le assicurazioni obbligatorie previste per il personale dipendente, in relazione alle loro scadenze;
- Documentazione dimostrativa del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per gli utenti ed i frequentatori in relazione alle loro scadenze;

3. Disporre alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta, quale concessionaria della gestione della piscina comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli – Contratto Rep. n. 7636 del 19/06/2008, di pagare a favore di questo Comune, mediante accreditamento, presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT Banca Agenzia di Canicatti, con sede in Via Cesare Battisti n. 16 Canicatti – conto corrente n. IT45D0200882882000300001305, la complessiva somma di €. 45.185,04 di cui:

a) la somma di €. 38.500,00, a titolo di penale derivante dalla sommatoria degli importi delle sopra descritte penali applicate per gli inadempimenti degli obblighi contrattuali rilevati e regolarmente contestati con nota prot. n.17448 del 15/04/2013, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dalla chiusura dell'impianto, dall'interruzione della gestione e del servizio e dal grave nocumento arrecato in generale agli interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

b) la somma di €. 6.685,04, quale importo risultate dalla detrazione della somma di €. 5.866,82, dovuta da questo Comune alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l per il periodo di gestione della piscina dal 7 gennaio al 4 marzo 2013, dalla somma di €. 12.551,86, risultante dall'estratto conto (unitamente alla bolletta n. 80711 del 29.03.2013) datato 12/04/2013 e relativo all'ubicazione della fornitura di Via Alfredo Casella 9999/SCO Canicatti (Codice servizio 3834328 – Matricola contatore n. 4092), indirizzo della sede della Piscina Comunale, inviato a questo Comune dalla Girgenti Acque S.p.A. per fornitura di acqua alla piscina comunale relativa agli anni 2011-2012 e acconto 2013, dovuta a questo Comune dalla suddetta Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del contratto di concessione, fatto salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme per consumo di acqua, penali ed interessi moratori che dovessero essere richieste in relazione all'utenza della piscina comunale dalla Girgenti Acque S.p.A. per il periodo di gestione della piscina stessa;

4. Dichiarare la risoluzione del Contratto n. 7636 di Rep. del 19/06/2008 del Comune di Canicatti, registrato a Canicatti il 03/07/2008 al n. 113 vol. S/1, con il quale il Comune di Canicatti ha affidato in Concessione la gestione della Piscina Comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli alla Società "Swimming Caltanissetta S.r.l. Sportiva Dilettantistica" con sede in Via Pertini 2/E - Caltanissetta; motivata dai gravi inadempimenti e dalla violazione di più obblighi contrattuali accertati a carico della suddetta Società, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 28 e 38 del contratto di concessione e dall'art. 1454 del codice civile, con addebito di tutte le responsabilità che conseguono per contratto e per legge e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dalla chiusura dell'impianto, dall'interruzione della gestione e del servizio e dal grave nocumento arrecato in generale agli interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

5. Dare Atto che alla dichiarazione di risoluzione del contratto conseguono tutti gli effetti ulteriori e tutte le responsabilità derivanti per contratto e per legge, nonché l'escussione immediata, per le motivazioni di cui in narrativa, della cauzione definitiva prestata dalla "Società S.D. Swimming Caltanissetta s.r.l." con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla suddetta Società contraente, in dipendenza del contratto di appalto pubblico per la concessione in gestione della piscina comunale coperta di C.da Rovitelli, di cui alla polizza fideiussoria n. 064685594 stipulata il 06/05/2008 con la Società ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste ed emessa dall'Agenzia Principale di Enna;

6. Disporre, tenuto conto della richiesta di escussione immediata dell'intero importo del deposito cauzionale definitivo pari ad €. 14.500,00 di cui alla polizza 064685594 stipulata il 06/05/2008 con la Società ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste ed emessa dall'Agenzia Principale di Enna, inoltrata con nota prot. n.21099 del 06/05/2013, indirizzata alla Società ALLIANZ-RAS S.p.A. Agenzia Principale Via Trieste n. 281 – 93100 Caltanissetta, il pagamento, in favore di questo Comune dell'importo della suddetta polizza di €.14.550,00, mediante accreditamento, presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT Banca Agenzia di Canicatti, con sede in Via Cesare Battisti n. 16 Canicatti – conto corrente n. IT45D0200882882000300001305, quale anticipo ovvero a parziale copertura delle somme finora dovute a questo Comune, allo stato quantificabili in


€45.185,04, fatto salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme che dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo ed il risarcimento dei danni subiti e subendi, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

7. Prendere Atto che la Società "Swimming Caltanissetta s.r.l." con nota prot. n. 41.13 del 10/05/2013, pervenuta via fax in data 13/05/2013 ed assunta in pari data al prot. n. 22346 di questo Comune, ha precisato di "essere disponibili in qualsiasi momento a consegnare le chiavi dell'impianto, previo invito scritto, adeguatamente anticipato, con sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio". Pertanto, provvedere, con separato atto a convocare Società "Swimming Caltanissetta s.r.l." per effettuare in contraddittorio apposito sopralluogo per la consegna delle chiavi, previa verifica dello stato della struttura, dei suoi locali e della consistenza e funzionalità delle sue attrezzature e degli impianti tecnici ivi esistenti;

8. Trasmettere il presente provvedimento a: "Società S.D. Swimming Caltanissetta s.r.l." con sede in Via Pertini 2/E – 93100 Caltanissetta; Allianz-Ras S.p.A. presso l'Agenzia 929000 Via Trieste n. 281 93100 Caltanissetta alla quale è stata assegnata, per passaggio territoriale, la suddetta polizza fideiussoria, con raccomandata a.r.;

9. Comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Contratti di questo Comune;

10. Dare Atto che la presente Determinazione allo stato non comporta spese a carico del bilancio comunale in corso di formazione;


**IL DIRIGENTE**
Avv. Domenico Ferrante

DIREZIONE II – SERVIZI FINANZIARI

ATTESTAZIONE FINANZIARIA - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, l'esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., recepito con la L.R. n. 30/2000 e s.m.i..

Canicatti, _____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Carmela Meli



CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ

UFFICIO SPORT-GRANDI EVENTI - PROMOZIONE CULTURALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:	Contratto n. 7636 di Rep. Del 19/06/2008 - Concessione in gestione della Piscina Comunale – Applicazione delle sanzioni per inadempimenti contrattuali alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta – Risoluzione del contratto – C.I.G. 0132935501
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento Istruttore Amministrativo Giovanni Petix sottopone al Dirigente della Direzione IV – “Servizi alla Città”, Avv. Domenico Ferrante, la seguente proposta di determinazione:

Premesso: che con Contratto n. 7636 di Rep. del 19/06/2008, registrato a Canicattì il 03/07/2008 al n. 113 vol. S/1, il Comune di Canicattì ha affidato in Concessione la gestione della Piscina Comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli alla Società “Swimming Caltanissetta S.r.l. Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Pertini 2/E - Caltanissetta;

che il suddetto contratto di concessione all’art. 29 – Sanzioni – prevede che “Le clausole previste dal presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti. Fermo restando quanto previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno degli adempimenti contrattuali ed in particolare non proceda alle manutenzioni ordinarie, ovvero gestisca l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte del Committente, sarà applicata una penale da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 750,00 per ogni inadempienza secondo l’entità del danno. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile del Committente, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’impianto rimanga chiuso andando oltre i giorni di chiusura prestabiliti dalla presente convenzione il Committente Comunale applicherà una penale di €. 500,00 giornaliera. Le penali, salve la refusione di eventuali maggiori danni, saranno applicate dal Committente previa la regolare contestazione degli addebiti alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Le parti fanno riferimento, per quanto attiene all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, alle norme del codice civile art. 1218 e seguenti”.

Dato atto: che con nota prot. n. 17448 del 15/04/2013, inoltrata con raccomandata a.r. n. 126811850035 del 16/04/2013 (ricevuta dalla società concessionaria il 19/04/2013), esaminate le disposizioni contrattuali e gli atti ad esse relativi, in rapporto agli obblighi posti a carico della Società “Swimming Caltanissetta S.r.l.”, previa contestazione in toto delle richieste avanzate dalla suddetta Società con nota prot. n. 1345 del 08.01.2013 e con nota prot. n. 8604 del 19.02.2013, ritenuto che l’operato della Società “Swimming Caltanissetta S.r.l.” integra, in modo non equivoco e per fatti concludenti, la fattispecie dell’inadempimento di più obblighi contrattuali, sono state contestate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del contratto, formalmente e sostanzialmente, le seguenti violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal contratto, fatto salvo ogni risarcimento dei danni subiti e subendi:

1. violazione dell’art. 11, per non aver effettuato la volturazione/intestazione del contratto di fornitura idrica e per il mancato pagamento delle somme dovute per consumi di acqua alla Girgenti Acque. A tal proposito considerato che il pagamento della somma di €. 12.551,86, richiesto a questo Ente dalla Girgenti Acque S.p.a. per consumi idrici della piscina relativi agli anni 2011, 2012 e acconto 2013, è per contratto a totale carico di Codesta Società, si chiedeva il pagamento della suddetta somma;
2. violazione dell’art. 40: per aver effettuato la chiusura della piscina in giorni non previsti da tale articolo e per l’inosservanza della preventiva ed anticipata comunicazione a questo Ente della chiusura della piscina e dell’obbligo di renderla pubblica all’utenza e per averla effettuata quindi senza averla concordata e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente;
3. violazione dell’art. 7: per l’inosservanza dell’obbligo di tenere aperto e funzionante l’impianto;
4. violazione dell’art. 35: per l’inosservanza del divieto di sospensione o abbandono della gestione per alcuna causa e senza il preventivo consenso di questo Ente e conseguentemente per aver arrecato grave disservizio per l’utenza e grave nocumento agli interessi pubblici connessi al servizio pubblico affidato a Codesta Società in concessione;
5. violazione dell’art. 38 lettere a), c), d), e) per la non ottemperanza delle norme previste dal contratto, per la chiusura improvvisa dell’impianto senza alcun giustificato motivo, per le diverse inadempienze gestionali che

conseguono alla chiusura dell'impianto (obblighi di cui all'art. 32: custodia della struttura degli impianti, attrezzature e materiali in essa esistenti e conduzione e manutenzione degli impianti per evitare che subiscano danni), per il mancato pagamento di tutte le forniture poste a carico del Concessionario in relazione a quanto previsto dall'art. 11;

6. violazione dell'art. 20: per aver posto in essere il reiterato e arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;
7. violazione dell'art. 13: per l'inosservanza dell'obbligo dell'invio dei risultati delle analisi per il controllo della conformità dell'acqua entro dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento;
8. violazione dell'art. 14: per l'inosservanza dell'obbligo di produrre regolarmente la certificazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti
9. violazione dell'art. 36 relativo all'obbligo di presentazione della relazione semestrale sulle attività svolte e quelle da intraprendere.

avvertendo la suddetta Società Concessionaria che aveva la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della nota di contestazione.


che con la stessa nota:

- A) si chiedeva, alla Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del contratto di concessione, il pagamento dell'importo di €. 12.551,86 risultante dall'estratto conto inviato dalla Girgenti Acque S.p.A. (unitamente alla bolletta n. 80711 del 29.03.2013), datato 12/04/2013 e relativo all'ubicazione della fornitura di Via Alfredo Casella 99999/SCO Canicatti (Codice servizio 3834328 – Matricola contatore n. 4092), indirizzo della sede della Piscina Comunale, per fornitura di acqua relativa agli anni 2011-2012 e acconto 2013, con la precisazione che è fatto, comunque, salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme per consumo di acqua, penali ed interessi moratori che dovessero essere richieste in relazione all'utenza della piscina comunale dalla Girgenti Acque S.p.A. per il periodo di gestione della piscina stessa;
- B) si intimava alla Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del contratto, la produzione della seguente documentazione, entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento:
 - Elenco del personale che con il quale è stato gestito il servizio con la specificazione delle relative qualifiche e mansioni e della relativa retribuzione, nonché le relative copia dei contratti di lavoro;
 - Copia dei pagamenti delle retribuzioni effettuate a favore dei dipendenti negli anni 2011 e 2012 e nel primo trimestre 2013 regolarmente quietanzate a norma di legge;
 - Documentazione dimostrativa di aver ottemperato a norma di legge al rinnovo di tutte le assicurazioni obbligatorie previste per il personale dipendente, in relazione alle loro scadenze;
 - Documentazione dimostrativa del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per gli utenti ed i frequentatori in relazione alle loro scadenze;
- C) si diffidava la Società "Swimming Caltanissetta S.r.l." a riaprire la piscina comunale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota sopra richiamata, ritenuto che la chiusura della piscina è del tutto arbitraria ed è stata effettuata in modo illegittimo, immotivato e non giustificabile e, quindi, in palese ed accertata violazione delle disposizioni contrattuali;

Rilevato, che nel termine assegnato, e precisamente entro il 06/05/2013, non sono pervenute osservazioni o controdeduzioni in merito;

Dato Atto che, successivamente alla scadenza del suddetto termine, con nota prot. n. 41.13 del 10/05/2013, pervenuta via fax in data 13/05/2013 ed assunta in pari data al prot. n. 22346 di questo Comune, la Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", in riscontro alla nota di contestazione degli inadempimenti contrattuali, prot. n.17448 del 15/04/2013, "precisa" quanto segue:

"L'art. 12 del contratto n. rep. 7636 del 19/06/2008 da voi citato non prevede alcuna indennità o compenso per cause imputabili al Comune. L'articolo in argomento non parla, ne lascia in alcun modo intendere o presagire che il riferimento sia estensibile al "corrispettivo o budget di gestione espressamente contemplato dall'art. 23 dello stesso documento. Se tale fosse stato l'intendimento dell'amministrazione il termine budget di gestione, con chiaro riferimento anche all'art. 23, sarebbe stato esplicitamente aggiunto alla clausola di cui all'ultimo comma dell'art. 12. Ma ciò, non a caso, non è avvenuto. Se fosse valida la vostra interpretazione, il gestore si troverebbe a dover subire oltre il danno la beffa..... Per quanto attiene le vostre ulteriori osservazioni non possiamo non evidenziare quanto queste appaiono tardive rispetto alle attese. Per oltre quattro anni le nostre accorate richieste, le nostre reiterate denunce non hanno trovato alcun riscontro ed oggi tali contestazioni..... non possono che risultare oltremodo dissonanti. Affermare che se l'Amministrazione avesse provveduto al pagamento del budget di gestione richiesto la scrivente non sarebbe stata costretta a chiudere anticipatamente l'impianto, non è un pretesto ma è soltanto un dato di fatto. Si aggiunga poi che l'inconsueta ed improvvisa decisione di trattenere in compensazione delle somme dovute (certe, liquide ed esigibili) a fronte di presunti debiti non provati ed a voi intestati (somme dovute per utenza idrica non comprese nei costi di gestioni di cui alla relazione tecnica menzionata dall'art. 23 del contratto di appalto) ha rappresentato l'ultimo dei numerosi danni procurati alla scrivente nel corso dell'intero periodo di



gestione. Riteniamo, pertanto, che siano troppo distanti le nostre rispettive posizioni per poter advenire ad un proficuo e bonario chiarimento. Valga ribadire, in ultimo, che l'impianto è stato chiuso, esclusivamente, a causa dell'impossibilità oggettiva dello scrivente di far fronte alla morosità accumulatasi nei confronti della Blue Energy Group S.r.l."

Rilevato che le suddette precisazioni sono state inoltrate oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione degli inadempimenti contrattuali (avvenuta il 19/04/2013), ad ogni buon conto, nel merito si evidenzia quanto segue:


1. l'art. 12 del contratto prevede espressamente che qualora per l'esecuzione di lavori ascrivibile al Comune e per qualunque altro motivo l'impianto dovesse essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria al Comune. Gli eventuali periodi di chiusura saranno comunque recuperati dalla Ditta alla scadenza del contratto. Si fa rilevare la definizione del termine compenso è la seguente: "*Corrispettivo o retribuzione economica dovuta per una cosa che è stata fatta*", per cui si ritiene che i termini compenso, corrispettivo o budget di gestione sono perfettamente assimilabili in quanto sinonimi. Il riferimento all'art. 23 è fuori luogo in quanto tale articolo si limita a quantificare l'entità del corrispettivo dovuto e a stabilirne le modalità di pagamento;
2. Non c'è nessuna beffa in quanto lo stesso l'art. 12 prevede per il gestore la possibilità di poter recuperare i periodi di chiusura alla scadenza del contratto. Ci sarebbe invece illecito arricchimento a favore della Società concessionaria e danno per questo Ente se il Comune effettuasse il pagamento del budget di gestione o corrispettivo economico durante il periodo di chiusura dell'impianto in assenza di prestazioni di servizio da parte del concessionario ed in violazione della suddetta previsione contrattuale. In relazione al preteso pagamento delle fatture relative al budget di gestione si precisa, inoltre, che, comunque, tale pagamento non può essere effettuato in quanto il Documento Unico di Regolarità Contributiva non risulta regolare: con il versamento dei premi e accessori al 29/04/2013 relativi all'I.N.A.I.L. e con il versamento dei contributi al 02/05/2013 relativi all'I.N.P.S.;
3. La Società "Swimming Caltanissetta S.r.l." sostiene che "per oltre quattro anni le accorate richieste" (relative a interventi di manutenzione) non hanno trovato alcun riscontro". Tale affermazione è infondata e del tutto non corrispondente alla verità dei fatti. A dimostrazione di ciò si riassumono di seguito alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Comune sulla piscina:
Posa prodotto antipolvere nei canali di ventilazione; Sostituzione maniglie; Stuccatura piastrelle e impermeabilizzazione canaletta di ricircolo acqua; Collocazione cemento rapido e ripristino perdence acqua; Fornitura n. 14 ganci per fissaggio corsie galleggianti e relativa collocazione; Trattamento antiscivolo del pavimento degli spogliatoi; Riparazione della copertura con impermeabilizzazione della palestra della piscina piccola degli spogliatoi e della parte centrale in corrispondenza dell'attacco delle due parti mobili; Trattamento delle microlesioni presenti nelle vasche tramite pasta idroespansiva; Realizzazione di pozzetti, canalette e pompe autoadescanti per eliminare l'acqua dai canali di areazione. A questi vanno aggiunti gli interventi eseguiti nel mese di ottobre 2012: sistemazione pozzetti comprensivo di opere murarie; montaggio bavetta tetto; carteggiatura soffitti sgretolati; spicconatura intonaco fatiscente; spicconatura gesso pareti e tinteggiatura di tutti i locali; collocazione guaina in caucciù sul tetto; collocazione battenti ingresso principale; montaggio aeratori; montaggio trabattello per sostituzione plafoniere, montaggio paraspigoli; lavori di spicconatura dei muri con posa di intonaco ammalorato e sistemazione degli stessi con rasante all'interno della piscina; eliminazione di infiltrazioni di acqua dal tetto apribile; collocazione di guaina bituminosa sul lato A e B del tetto; realizzazione prese d'aria e ripristino intonaco ammalorato.
4. la decisione di trattenere in compensazione sul budget di gestione dovuto, la somma di €. 12.551,86 (somma certa e provata dall'estratto conto datato 12/04/2013 e inviato dalla Girgenti Acque S.p.A., unitamente alla bolletta n. 80711 del 29.03.2013), è più che legittima e contrattualmente fondata in quanto è relativa ai consumi idrici della piscina relativi agli anni 2011, 2012 e acconto 2013, che secondo quanto previsto dall'art. 11 del contratto rientrano espressamente nell'elenco delle spese di gestione che sono poste interamente a carico del concessionario. Se le fatture per consumi idrici sono state intestate a questo Comune ciò è stato causato dal fatto che la Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", in violazione dell'art. 11 del contratto (violazione precedentemente contestata e sanzionata con il presente provvedimento) non ha effettuato l'obbligatoria volturazione/intestazione del contratto di fornitura idrica a suo nome.
5. la Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", ribadisce che l'impianto è stato chiuso esclusivamente a causa dell'impossibilità, da parte della Società stessa, di far fronte alla morosità accumulatasi nei confronti della Blue Energy Group, che fornisce il gas metano. Ciò conferma quanto sostenuto da questo Ente con la nota prot. n. 17448 del 15/04/2013, che il Comune di Canicattì non ha alcuna responsabilità in relazione ai motivi per i quali la Società arbitrariamente ha effettuato la chiusura della piscina, e che corrisponde alla verità dei fatti che la chiusura stessa è, senza alcun dubbio, totalmente ed esclusivamente addebitabile alla responsabilità gestionale della Società concessionaria ed alla sua incapacità o impossibilità di far fronte alla morosità accumulata nei confronti della Blue Energy Group

per non aver effettuato i pagamenti delle fatture (intestate al Società concessionaria) relative ai consumi di gas dell'anno 2012, nonostante questo Comune abbia regolarmente effettuato il pagamento del budget di gestione previsto dal contratto per l'anno 2012, ad eccezione del trimestre ottobre-dicembre, secondo quanto previsto dall'art. 12 del contratto, in quanto in tale periodo la piscina è rimasta chiusa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concordati tra questo Ente e la Società concessionaria;

Ritenuto, che per effetto di quanto rilevato e contestato con le su esposte considerazioni e motivazioni e con la nota prot. n. 17448 del 15/04/2013 avente per oggetto: "Contratto n. 7636 di Rep. del 19/06/2008 - Concessione in gestione della Piscina Comunale - Contestazioni per inadempimenti contrattuali", qui integralmente richiamata, le precisazioni vanno valutate negativamente e non accoglibili, in quanto, oltre a non entrare nello specifico di tutte le violazioni contrattuali contestate, risultano generiche, non veritiere e non giustificano né le numerose inadempienze contrattuali né il comportamento illegittimo ed arbitrario posto in essere dalla concessionaria Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.": con la chiusura della piscina comunale e l'inottemperanza alla diffida della sua riapertura; con la mancata produzione, nel termine di dieci giorni assegnato, della documentazione richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del contratto; con il mancato pagamento dell'importo di €. 12.551,86 risultante dall'estratto conto inviato a questo Comune dalla Girgenti Acque S.p.A. per la fornitura di acqua alla piscina comunale relativa agli anni 2011-2012 e acconto 2013;

Ritenuto, pertanto, che, per effetto dei gravi e molteplici inadempimenti degli obblighi contrattuali rilevati e regolarmente contestati alla suddetta Società concessionaria, sussistono i presupposti per l'applicazione a suo carico, delle seguenti penali, previste, per ogni inadempienza, dall'art. 29 del contratto n. 7636 di Rep. del 19/06/2008 di Concessione la gestione della Piscina Comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli, e che sono ritenute congrue secondo l'entità del danno:

1. penale di €. 500,00 per la violazione dell'art. 11, per non aver effettuato la volturazione/ intestazione del contratto di fornitura idrica e per il mancato pagamento delle somme dovute per consumi di acqua alla Girgenti Acque.
2. penale complessiva di €. 33.000,00 (derivante dalla sanzione di €. 500,00 giornaliera a decorrere dal 05/03/2013 e fino al 24/05/2013, data del presente provvedimento, per un totale di 66 giorni feriali) per violazione dell'art. 40, in combinato disposto con l'art. 29: per aver effettuato la chiusura della piscina per complessivi sessantatre giorni non previsti dall'art. 40, e per l'inosservanza della preventiva ed anticipata comunicazione a questo Ente della chiusura della piscina e dell'obbligo di renderla pubblica all'utenza e per averla effettuata quindi senza averla concordata e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente;
3. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 7, per l'inosservanza dell'obbligo di tenere aperto e funzionante l'impianto;
4. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 35: per l'inosservanza del divieto di sospensione o abbandono della gestione per alcuna causa e senza il preventivo consenso di questo Ente e conseguentemente per aver arrecato grave disservizio per l'utenza e grave nocumento agli interessi pubblici connessi al servizio pubblico affidato alla Società in concessione;
5. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 38 lettere a), c), d), e) per la non ottemperanza delle norme previste dal contratto, per la chiusura improvvisa dell'impianto senza alcun giustificato motivo, per le diverse inadempienze gestionali che conseguono alla chiusura dell'impianto (obblighi di cui all'art. 32: custodia della struttura degli impianti, attrezzature e materiali in essa esistenti e conduzione e manutenzione degli impianti per evitare che subiscano danni), per il mancato pagamento di tutte le forniture poste a carico del Concessionario in relazione a quanto previsto dall'art. 11;
6. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 20: per aver posto in essere il reiterato e arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;
7. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 13: per l'inosservanza dell'obbligo dell'invio dei risultati delle analisi per il controllo della conformità dell'acqua entro dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento;
8. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 14: per l'inosservanza dell'obbligo di produrre regolarmente la certificazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti
9. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 36 relativo all'obbligo di presentazione della relazione semestrale sulle attività svolte e quelle da intraprendere;
10. penale di €. 750,000 per la mancata produzione entro il termine assegnato di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del contratto, della seguente documentazione:
 - Elenco del personale che con il quale è stato gestito il servizio con la specificazione delle relative qualifiche e mansioni e della relativa retribuzione, nonché le relative copia dei contratti di lavoro;
 - Copia dei pagamenti delle retribuzioni effettuate a favore dei dipendenti negli anni 2011 e 2012 e nel primo trimestre 2013 regolarmente quietanzate a norma di legge;
 - Documentazione dimostrativa di aver ottemperato a norma di legge al rinnovo di tutte le assicurazioni obbligatorie previste per il personale dipendente, in relazione alle loro scadenze;



- Documentazione dimostrativa del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per gli utenti ed i frequentatori in relazione alle loro scadenze;

Considerato che per il periodo di gestione dal 7 gennaio al 4 marzo 2013 alla Società Swimming Caltanissetta S.r.l. spetterebbe la somma di €. 5.866,82 e che detta somma deve essere trattenuta per essere detratta dalla somma di €. 12.551,86, dovuta dalla suddetta Società a questo Ente, per il pagamento, ai sensi dell'art. 11 del contratto, della fornitura di acqua alla piscina comunale relativa agli anni 2011-2012 e acconto 2013, per come risulta dall'estratto conto inviato a questo Comune dalla Girgenti Acque S.p.A. (unitamente alla bolletta n. 80711 del 29.03.2013), datato 12/04/2013, con la precisazione che è fatto, comunque, salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme per consumo di acqua, penali ed interessi moratori che dovessero essere richieste in relazione all'utenza della piscina comunale dalla Girgenti Acque S.p.A. per il periodo di gestione della piscina stessa;

Richiamata la nota prot. n. 17448 del 15/04/2013, inoltrata con raccomandata a.r. n. 126811850035 del 16/04/2013, con la quale, ritenuto che la chiusura della piscina è del tutto arbitraria ed è stata effettuata in modo illegittimo, immotivato e non giustificabile e, quindi, in palese ed accertata violazione delle disposizioni contrattuali, la Società Swimming Caltanissetta S.r.l. è stata diffidata alla riapertura della piscina comunale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, nonché all'ottemperanza a tutti gli altri obblighi derivanti dal contratto di concessione della gestione del suddetto impianto;

Rilevato che la Società Swimming Caltanissetta S.r.l., nel suddetto termine assegnatole non ha proceduto alla riapertura della piscina né ha ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dal contratto;

Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, con il comportamento posto in essere la Società "Swimming Caltanissetta S.r.l." ha violato gravemente più obblighi contrattuali e che la violazione di tali obblighi, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 28 e 38 del contratto di concessione e dall'art. 1454 del codice civile, costituiscono valido ed accertato motivo di risoluzione del contratto, per cui sussistono le condizioni per questo Ente, avvalendosi delle clausole risolutive di cui ai su richiamati articoli 28 e 38 del contratto, per disporre la risoluzione del contratto con addebito di tutte le responsabilità che conseguono per contratto e per legge al fine del risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura dell'impianto e dall'interruzione della gestione e del servizio e dal grave nocumento arrecato in generale agli interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione.

Vista la nota prot. n. 20887 del 03/05/2013 indirizzata alla Società ALLIANZ-RAS S.p.A. Agenzia Principale di Enna Via Trieste n. 13 con la quale è stata richiesta l'escussione dell'intero importo del deposito cauzionale definitivo pari ad €. 14.500,00 di cui alla polizza 064685594 a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla contraente Società "Swimming Caltanissetta S.r.l.", in dipendenza del contratto di appalto pubblico per la concessione in gestione della piscina comunale coperta di C.da Rovitelli, per le motivazioni riportate nella stessa nota;

Vista la nota della suddetta Agenzia ALLIANZ-RAS S.p.A di Enna, inoltrata tramite e-mail in data 03/05/2013, con la quale è stato comunicato che "in data 30/11/2008 la polizza 064685594 è stata assegnata per passaggio territoriale all'Agenzia Alleanza-Ras 929000 di Caltanissetta V.le Trieste 281 - 893100 Caltanissetta" e pertanto invitava questo Ente a rivolgersi alla suddetta agenzia;

Vista la nota prot. n. 21099 del 06/05/2013, indirizzata alla Società ALLIANZ-RAS S.p.A. Agenzia Principale Via Trieste n. 281 - 93100 Caltanissetta, con la quale è stata richiesta l'escussione dell'intero importo del deposito cauzionale definitivo pari ad €. 14.500,00 di cui alla polizza 064685594 stipulata il 06/05/2008 con la Società ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste ed emessa dall'Agenzia Principale di Enna, per le motivazioni riportate nella stessa nota;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Contratto di Concessione in gestione della piscina con copertura mobile sita in c.da Rovitelli Rep. n.7636 del 19/06/2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, così come recepiti, coordinati ed integrati dalla L.R. n. 12/2011;

Visto il codice civile;

Ravvisata a tal riguardo la competenza del Dirigente, ai sensi degli artt. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i.;

PROPONE

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 30/04/1991 e s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. Applicare alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta, quale concessionaria della gestione della piscina comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli – Contratto Rep. n. 7636 del 19/06/2008, per ogni inadempienza, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 29 del suddetto contratto, ritenute congrue secondo l'entità del danno:

2.1. penale di €. 500,00 per la violazione dell'art. 11, per non aver effettuato la volturazione/intestazione del contratto di fornitura idrica e per il mancato pagamento delle somme dovute per consumi di acqua alla Girgenti Acque.

2.2. penale complessiva di €. 33.000,00 (derivante dall'applicazione della penale di €. 500,00 giornaliera a decorrere dal 05/03/2013 e fino al 24/05/2013, data del presente provvedimento, per un totale di 66 giorni feriali) per violazione dell'art. 40, in combinato disposto con l'art. 29: per aver effettuato la chiusura della piscina per complessivi sessantatre giorni non previsti dall'art. 40, e per l'inosservanza della preventiva ed anticipata comunicazione a questo Ente della chiusura della piscina e dell'obbligo di renderla pubblica all'utenza e per averla effettuata quindi senza averla concordata e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente;

2.3. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 7, per l'inosservanza dell'obbligo di tenere aperto e funzionante l'impianto;

2.4. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 35: per l'inosservanza del divieto di sospensione o abbandono della gestione per alcuna causa e senza il preventivo consenso di questo Ente e conseguentemente per aver arrecato grave disservizio per l'utenza e grave nocumento agli interessi pubblici connessi al servizio pubblico affidato a Codesta Società in concessione;

2.5. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 38 lettere a), c), d), e) per la non ottemperanza delle norme previste dal contratto, per la chiusura improvvisa dell'impianto senza alcun giustificato motivo, per le diverse inadempienze gestionali che conseguono alla chiusura dell'impianto (obblighi di cui all'art. 32: custodia della struttura degli impianti, attrezzature e materiali in essa esistenti e conduzione e manutenzione degli impianti per evitare che subiscano danni), per il mancato pagamento di tutte le forniture poste a carico del Concessionario in relazione a quanto previsto dall'art. 11;

2.6. penale di €. 750,00 per violazione dell'art. 20: per aver posto in essere il reiterato e arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;

2.7. penale di €. 500,00 per violazione dell'art. 13: per l'inosservanza dell'obbligo dell'invio dei risultati delle analisi per il controllo della conformità dell'acqua entro dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento;

2.8. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 14: per l'inosservanza dell'obbligo di produrre regolarmente la certificazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti

2.9. penale di €. 500,00 violazione dell'art. 36 relativo all'obbligo di presentazione della relazione semestrale sulle attività svolte e quelle da intraprendere;

2.10. penale di €. 750,000 per la mancata produzione entro il termine assegnato di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del contratto, della seguente documentazione.:

- Elenco del personale che con il quale è stato gestito il servizio con la specificazione delle relative qualifiche e mansioni e della relativa retribuzione, nonché le relative copia dei contratti di lavoro;
- Copia dei pagamenti delle retribuzioni effettuate a favore dei dipendenti negli anni 2011 e 2012 e nel primo trimestre 2013 regolarmente quietanzate a norma di legge;
- Documentazione dimostrativa di aver ottemperato a norma di legge al rinnovo di tutte le assicurazioni obbligatorie previste per il personale dipendente, in relazione alle loro scadenze;
- Documentazione dimostrativa del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per gli utenti ed i frequentatori in relazione alle loro scadenze;

3. Disporre alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l. con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta, quale concessionaria della gestione della piscina comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli – Contratto Rep. n. 7636 del 19/06/2008, di pagare a favore di questo Comune, mediante accreditamento, presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT Banca Agenzia di Canicatti, con sede in Via Cesare Battisti n. 16 Canicatti – conto corrente n. IT45D0200882882000300001305, la complessiva somma di €. 45.185,04 di cui:

a) la somma di €. 38.500,00, a titolo di penale derivante dalla sommatoria degli importi delle sopra descritte penali applicate per gli inadempimenti degli obblighi contrattuali rilevati e regolarmente contestati con nota prot. n.17448 del 15/04/2013, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dalla chiusura dell'impianto, dall'interruzione della gestione e del servizio e dal grave nocumento arrecato in generale agli

interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

b) la somma di €. 6.685,04, quale importo risultate dalla detrazione della somma di €. 5.866,82, dovuta da questo Comune alla Società Swimming Caltanissetta s.r.l per il periodo di gestione della piscina dal 7 gennaio al 4 marzo 2013, dalla somma di €. 12.551,86, risultante dall'estratto conto (unitamente alla bolletta n. 80711 del 29.03.2013) datato 12/04/2013 e relativo all'ubicazione della fornitura di Via Alfredo Casella 99999/SCO Canicatti (Codice servizio 3834328 – Matricola contatore n. 4092), indirizzo della sede della Piscina Comunale, inviato a questo Comune dalla Girgenti Acque S.p.A. per fornitura di acqua alla piscina comunale relativa agli anni 2011-2012 e acconto 2013, dovuta a questo Comune dalla suddetta Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del contratto di concessione, fatto salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme per consumo di acqua, penali ed interessi moratori che dovessero essere richieste in relazione all'utenza della piscina comunale dalla Girgenti Acque S.p.A. per il periodo di gestione della piscina stessa;

4. Dichiarare la risoluzione del Contratto n. 7636 di Rep. del 19/06/2008 del Comune di Canicatti, registrato a Canicatti il 03/07/2008 al n. 113 vol. S/1, con il quale il Comune di Canicatti ha affidato in Concessione la gestione della Piscina Comunale con copertura mobile sita in C.da Rovitelli alla Società "Swimming Caltanissetta S.r.l. Sportiva Dilettantistica" con sede in Via Pertini 2/E - Caltanissetta; motivata dai gravi inadempimenti e dalla violazione di più obblighi contrattuali accertati a carico della suddetta Società, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 28 e 38 del contratto di concessione e dall'art. 1454 del codice civile, con addebito di tutte le responsabilità che conseguono per contratto e per legge e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dalla chiusura dell'impianto, dall'interruzione della gestione e del servizio e dal grave nocumento arrecato in generale agli interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

5. Dare Atto che alla dichiarazione di risoluzione del contratto conseguono tutti gli effetti ulteriori e tutte le responsabilità derivanti per contratto e per legge, nonché l'escussione immediata, per le motivazioni di cui in narrativa, della cauzione definitiva prestata dalla "Società S.D. Swimming Caltanissetta s.r.l." con sede in Via Pertini 2/E – Caltanissetta, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla suddetta Società contraente, in dipendenza del contratto di appalto pubblico per la concessione in gestione della piscina comunale coperta di C.da Rovitelli, di cui alla polizza fideiussoria n. 064685594 stipulata il 06/05/2008 con la Società ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste ed emessa dall'Agenzia Principale di Enna;


6. Disporre, tenuto conto della richiesta di escussione immediata dell'intero importo del deposito cauzionale definitivo pari ad €. 14.500,00 di cui alla polizza 064685594 stipulata il 06/05/2008 con la Società ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste ed emessa dall'Agenzia Principale di Enna, inoltrata con nota prot. n.21099 del 06/05/2013, indirizzata alla Società ALLIANZ-RAS S.p.A. Agenzia Principale Via Trieste n. 281 – 93100 Caltanissetta, il pagamento, in favore di questo Comune dell'importo della suddetta polizza di €.14.550,00, mediante accreditamento, presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT Banca Agenzia di Canicatti, con sede in Via Cesare Battisti n. 16 Canicatti – conto corrente n. IT45D0200882882000300001305, quale anticipo ovvero a parziale copertura delle somme finora dovute a questo Comune, allo stato quantificabili in €.45.185,04, fatto salvo il pagamento di eventuali ulteriori somme che dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo ed il risarcimento dei danni subiti e subendi, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito;

7. Prendere Atto che la Società "Swimming Caltanissetta s.r.l." con nota prot. n. 41.13 del 10/05/2013, pervenuta via fax in data 13/05/2013 ed assunta in pari data al prot. n. 22346 di questo Comune, ha precisato di "essere disponibili in qualsiasi momento a consegnare le chiavi dell'impianto, previo invito scritto, adeguatamente anticipato, con sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio". Pertanto, provvedere, con separato atto a convocare Società "Swimming Caltanissetta s.r.l." per effettuare in contraddittorio apposito sopralluogo per la consegna delle chiavi, previa verifica dello stato della struttura, dei suoi locali e della consistenza e funzionalità delle sue attrezzature e degli impianti tecnici ivi esistenti;

8. Notificare il presente provvedimento a: "Società S.D. Swimming Caltanissetta s.r.l." con sede in Via Pertini 2/E – 93100 Caltanissetta; Allianz-Ras S.p.A. presso l'Agenzia 929000 Via Trieste n. 281 93100 Caltanissetta alla quale è stata assegnata, per passaggio territoriale, la suddetta polizza fideiussoria, con raccomandata a.r.;

9. Comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Contratti di questo Comune;

10. Dare Atto che la presente Determinazione allo stato non comporta spese a carico del bilancio comunale in corso di formazione;

**IL PROPONENTE**
Giovanni Petix